## REGOLAMENTO (CE) N. 2665/98 DELLA COMMISSIONE

## del 10 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2782/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione (²), in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (¹), è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1033/98 della Commissione (³) e che tale modifica ha escluso dal beneficio del regime preferenziale le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione, in virtù della tolleranza ammessa dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (7), la Commissione imputa al periodo di consegna successivo la quantità importata in eccesso rispetto alla quantità convenuta; che quando si effettuano consegne parziali di zucchero greggio è possibile stabilire l'effettiva quantità importata, in zucchero bianco, soltanto dopo l'analisi o la raffinazione dello stesso; che l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori; che non appare quindi giustificato escludere dal beneficio del regime preferenziale i quantitativi importati in virtù della tolleranza; che è quindi necessario derogare all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per garantire la parità di trattamento, è opportuno assoggettare alle stesse norme le importazioni effettuate nel corso della stessa campagna di commercializzazione; che è quindi necessario che la deroga acquisti efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1033/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue:

- 1. il testo attuale diventa paragrafo 1;
- 2. è aggiunto il seguente paragrafo 2:
  - •2. In deroga all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (\*) e a condizione che siano coperte dal certificato o dall'attestato di cui agli articoli 6 e 7, le quantità importate in virtù della tolleranza positiva ammessa dall'articolo 8, paragrago 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono ammesse al beneficio del regime preferenziale.

# (\*) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.•

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1033/98.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(7) GU L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

<sup>(\*)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (\*) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38. (\*) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (\*) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11. (\*) GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 4. (\*) GU L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.